

TI_GERICHTE 14.2022.134 vom 21. Januar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-01-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.134_d20220121

FR: TI_GERICHTE 14.2022.134 du 21 janvier 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2022.134 del 21 gennaio 2022

Regeste

Opposizione al sequestro. Rivendicazione di un rimorchio. Licenza di circolazione. Verosimiglianza

Erwägungen

E. 1

La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

E. 1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 17 ottobre 2022, il termine d'impugnazione è scaduto giovedì 27 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo.

E. 1.2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

E. 1.2.1

La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l'angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l'applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

E. 1.2.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid.

3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono adottati non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d'influire sull'esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha ommesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

E. 1.2.3

Nel caso concreto, col reclamo la RE 1 produce per la prima volta uno stralcio della lettera del 20 settembre 2022 trasmessa per raccomandata dall'Ufficio d'esecuzione di Lugano all'avv. PA 2 (doc. E), con la quale, a detta dell'opponente, l'UE avrebbe accettato “ molte richieste di dissequestro ” (re clamo, pag. 5 ad 12). Ora, la società non spiega perché non avrebbe potuto produrre tale documento già davanti al Pretore, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete (v. sopra consid. 1.2.2). Esso è quindi irricevibile , per tacere del fatto che, stante l'esito del giudizio odierno, non è ad ogni modo di rilievo (v. sotto consid. 4.3.2 e 4.3.3?).

E. 2

In virtù dell'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

E. 2.1

I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l'impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l'importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell'istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l'effetto sorpresa).

E. 2.2

Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l'ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell'opponente. Il giudice non agisce d'ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano

stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell'8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all'ufficio d'esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all'autorità di vigilanza nel senso dell'art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

E. 3

Nella sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che la tesi della RE 1 secondo cui uno o entrambi i rimorchi sono di sua proprietà non è più verosimile di quella addotta dalle sequestranti, per cui gli stessi appartengono ad PI 1 in base alla presunzione del possesso e dell'intestazione della targa del rimorchio Humbaur _____5 al momento del sequestro e alla perizia allestita da PINT2 1. A suo dire, oltre al fatto che l'ultimo a essere stato in possesso dei veicoli è stato il debitore sequestrato, permane del tutto verosimile che al momento del sequestro il rimorchio Humbaur _____5 era targato a nome di PI 1, mentre l'altro rimorchio risultava già "stargato". Per il primo giudice le argomentazioni presentate dalle opposenti risultano "lacunose e contraddittorie", giacché nella replica la RE 1 e la PINT3 1 hanno ammesso di non sapere che i veicoli si trovassero sul fondo, manifestando così di non averne né il possesso né la contezza del luogo di situazione.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 allega di aver comprovato, con la documentazione presentata davanti al Pretore – ossia la licenza di circolazione emessa il 6 maggio 2013 dalla competente autorità di Camorino e la dichiarazione del 4 maggio 2022 di PI 1 – di essere stata al momento del sequestro la legittima proprietaria del rimorchio Humbaur _____0, il quale è sempre stato in suo esclusivo possesso. Rileva che l'ultima licenza di circolazione del veicolo è stata emessa a suo nome e che nel giugno 2021 ha deciso di non più immatricolarlo, depositando le targhe e assumendosi le spese per il mancato collaudo. Per la reclamante i documenti prodotti comprovano perfettamente la situazione giuridica – e quindi raggiungono il grado di verosimiglianza necessario per ottenere il dissequestro del rimorchio – mentre agli atti non risulta alcun indizio che permetta di dedurre che il rimorchio fosse di proprietà di PI 1, il quale, a dire della reclamante, mai avrebbe avuto a che fare con questo bene. Non capisce poi come possa essere ritenuta abusiva una proprietà dimostrata in base alla licenza di circolazione, rilasciata ben prima del pubblico incanto e del sequestro, quindi in un periodo in cui la pretesa della creditrice non esisteva né poteva essere prevista.

E. 4.1

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (a modo del pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102 III 173 consid. II/3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve

rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF ; Messaggio concernente la revisione della LEF dell ')

E. 4.2

Nella fattispecie, davanti al primo giudice la RE 1 non ha contestato che il rimorchio Humbaur _____0 da essa rivendicato fosse in possesso di PI 1 al momento dell'esecuzione del sequestro. Solo col reclamo la società sostiene di aver sempre avuto la proprietà e il possesso esclusivo del mezzo (pag. 3 ad 8). Oltre che irricevibile, la sua tesi è in contraddizione con i fatti risultanti dall'incarto. Il rimorchio in questione risultava infatti tra i veicoli posteggiati sul fondo oggetto della decisione 21 gennaio 2022 con cui era stato ordinato al debitore di liberare tutte le superfici da lui occupate illecitamente, come si evince dalla "perizia di constatazione" del 28 aprile 2022 (doc. O, inc. _____) acclusa all'istanza di sequestro. Il Pretore poteva quindi legittimamente considerare che le sequestranti avevano reso verosimile la qualità di proprietario di PI 1 del rimorchio in base alla presunzione dell'art. 930 cpv. 1 CC, che spettava di conseguenza alla RE 1 ribaltare, sempre a livello di verosimiglianza.

E. 4.3

In prima sede la RE 1 ha sostenuto di essere la proprietaria del rimorchio Humbaur _____0 producendo il libretto di circolazione rilasciato il 6 maggio 2013 (doc. A), il "contratto di locazione a tempo determinato" (dal 10 maggio 2020 al 31 dicembre 2022) del medesimo – unitamente al modello Humbaur _____5 poi rivendicato dalla PINT3 1 – stipulato con PI 1 il 10 maggio 2020 (doc. D) e la lettera del 12 giugno 2021 trasmessa dalla Sezione della circolazione concernente la decisione di ritiro delle targhe per mancato collaudo (doc. B, ultimo foglio). Come visto, col reclamo l'opponente si duole in particolare che il Pretore non ha dato alcuna valenza giuridica alla licenza di circolazione, in ultimo luogo a essa intestata il 17 giugno 2021. La reclamante non menziona invece più il contratto di locazione, sostenendo addirittura che PI 1 non avrebbe mai avuto a che fare con il veicolo.

E. 4.3.1

In realtà il Pretore non ha ignorato i documenti prodotti dalla RE 1, né quindi la licenza di circolazione relativa al rimorchio Humbaur _____0, ma ha ritenuto "lacunose e contraddittorie" le argomentazioni dell'opponente (così come quelle della PINT3 1 nella procedura separata) fondate su quei documenti, specie perché essa ha dichiarato nella replica del 7 giugno 2022 di non sapere che il mezzo – cui peraltro erano già state ritirate le targhe dall'autorità preposta – era posteggiato sul noto fondo, facendo in tal modo intendere di non averne né il possesso né la contezza di dove esso si trovasse. Il primo giudice ha quindi considerato determinante, dal profilo della verosimiglianza, che l'ultimo possessore del rimorchio – per lo più sprovvisto di targhe e di valida licenza di circolazione – sia stato PI 1.

E. 4.3.2

Per quanto ne dica la reclamante, la licenza di circolazione non attesta che la persona a nome della quale la stessa è intestata ne è di riflesso anche la proprietaria (Brehm , La responsabilité civile automobile, 2 a ed. 2010, n. 60 e 70, cfr. anche sentenze della CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017 consid. 6.3 e 14.2015.7 del 29 aprile 2015 consid. 7.3). Per "detentore" s'intende "in particolare chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse"

(art. 78 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli [OAC, RS 741.51]). Il detentore non è quindi necessariamente il proprietario del veicolo e neppure la persona formalmente iscritta nella licenza di circolazione (DTF 129 III 103 consid. 2.1 con rinvii). Alla luce di tali considerazioni, il solo fatto che la licenza di circolazione e la decisione di revoca della medesima fossero intestate alla RE 1 non rende verosimile che il rimorchio sia anche di sua proprietà, a maggior ragione ove si consideri che il mezzo sequestrato, un anno dopo il provvedimento adottato nel giugno 2021 dalla Sezione della circolazione (doc. B ultimo foglio), si trovava (ancora) sul fondo occupato da PI 1. Che quest'ultimo non abbia mai avuto a che fare col rimorchio non appare pertanto credibile. Anzi, il fatto che il mezzo fosse in suo possesso permette, data la presunzione dell'art. 930 cpv. 1 CC, di considerarlo quale proprietario a tutti gli effetti, giacché la reclamante non allega né rende verosimile che il possesso sia stato irregolare o derivato.

E. 4.3.3

In definitiva, non si può ritenere che il Pretore abbia ecceduto il proprio potere di apprezzamento nel giudicare che, a un esame sommario, la tesi delle sequestranti appare più verosimile di quella dell'opponente, ciò che conduce a dover respingere il reclamo. 5. Ricordato l'ammontare della pretesa (di fr. 27'632.– oltre agli interessi) vantata dalle sequestranti nei confronti di PI 1, la RE 1 rimprovera al Pretore di aver abusivamente sequestrato tutti i beni menzionati nella perizia di constatazione del 28 aprile 2022 a garanzia di un credito oggettivamente inferiore al valore dei medesimi. Prova ne è, a suo dire, che molte richieste di dissequestro sono state nel frattempo accettate senza esitazione da parte dell'UE, e ciò ancor prima dell'emanazione della decisione qui impugnata. Orbene, la critica non riguarda il decreto di sequestro in sé, bensì la sua esecuzione, che secondo la reclamante non è stata limitata, giusta l'art. 97 cpv. 2 LEF, agli oggetti il cui valore bastava a coprire il credito vantato dalle sequestranti. Essa sfugge con ogni evidenza alla cognizione della Camera quale autorità giurisdizionale superiore. La censura andava semmai mossa all'Ufficio d'esecuzione, che è competente per l'applicazione dell'art. 97 cpv. 2 LEF, con un ricorso all'autorità di vigilanza (giusta l'art. 17 LEF) contro l'esecuzione del sequestro (sopra consid. 2.2). In questa sede la doglianza è irricevibile. 6. La reclamante contesta infine il valore litigioso di fr. 3'500.– attribuito dal Pretore al rimorchio Humbaur _____0, sostenendo che l'Ufficio d'esecuzione ne ha stabilito uno inferiore, senza tuttavia indicare quale esso sia. Si limita a richiamare l'incarto n. _____ dell'Ufficio, disattendendo che i principi di celerità e di concentrazione vietano di principio i richiami d'incarti (art. 254 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2001.10/11 del 3 maggio 2001, consid. 1.5/c) . Il principio dispositivo che informa la procedura di opposizione al sequestro (art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC) imponeva inoltre alla reclamante di quantificare perlomeno il valore litigioso da essa ritenuto corretto. Ad ogni modo la RE 1 non deduce alcuna conseguenza concreta dalla sua critica, che si rivela pertanto non solo insufficientemente motivata, bensì pure senza oggetto, e di conseguenza irricevibile (v. sopra consid. 1.2.2). 7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) , segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per

questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi

giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.